



ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE

Comuni di Monte San Pietro, Valsamoggia, Zola Predosa
Città metropolitana di Bologna

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'AREA BAZZANESE

QUADRO DI SINTESI DELLE RISPOSTE AI PARERI ESPRESSE DA ARPA E AUSL

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE

	Sindaci	Assessori
<i>Monte San Pietro</i>	Stefano RIZZOLI	Stefano RIZZOLI
<i>Valsamoggia</i>	Daniele RUSCIGNO	Daniele RUSCIGNO
<i>Zola Predosa</i>	Stefano FIORINI	Stefano FIORINI
<i>Responsabili di progetto</i>		<i>Ufficio di Piano</i>
Roberto FARINA (OIKOS Ricerche srl)		Marco LENZI (Coordinamento)
Alessandra CARINI (OIKOS Ricerche srl)		

SETTEMBRE 2015

GRUPPO DI LAVORO

Responsabili di progetto

Roberto FARINA (OIKOS Ricerche)
Alessandra CARINI (OIKOS Ricerche)

Ufficio di Piano

Marco LENZI (Coordinamento)
Gianluca Gentilini
Elisa Nocetti

Associazione Temporanea di Imprese

OIKOS Ricerche s.r.l.:
Diego Pellattiero
Antonio Conticello
StudioTecnico Progettisti Associati::
Studio Samuel Sangiorgi
SISPLAN s.r.l.
NOMISMA S.P.A.

Commissione Tecnica di Coordinamento

Monica Vezzali (*Bazzano*)
Marco Lenzi (*Castello di Serravalle*)
Andrea Diolaiti (*Crespellano*)
Roberto Lombardi (*Monte San Pietro*)
Federica Baldi (*Monteveglia*)
Sandro Bedonni, Simona Ciliberto (*Savigno*)
Simonetta Bernardi (*Zola Predosa*)

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 77 del 18/12/2013	APPROVAZIONE: Del. C.C. n. ... del

COMUNE DI BAZZANO	COMUNE DI VALSAMOGGIA
ADOZIONE: Del. C.C. n. 100 del 19/12/2013	APPROVAZIONE: Del. C.C. n. ... del
COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 92 del 20/12/2013	
COMUNE DI CREPELLANO	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 112 del 19/12/2013	
COMUNE DI MONTEVEGLIO	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 68 del 17/12/2013	
COMUNE DI SAVIGNO	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 104 del 17/12/2013	

COMUNE DI ZOLA PREDOSA	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 110 del 23/12/2013	APPROVAZIONE: Del. C.C. n. ... del

**COMUNI DI MONTE SAN PIETRO, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
QUADRO DI SINTESI DELLE RISPOSTE AI PARERI ESPRESSI DA ARPA E AUSL**

SOMMARIO

ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'AMILIA ROMAGNA	1
AUSL - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	8

ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA

N.	Contributi presentati	Risposte
1	<p>Si evidenzia la presenza all'interno del territorio urbanizzato di aree confinanti caratterizzate da limiti acustici che si discostano in misura superiore a 5 dB(A): tali situazioni di potenziale incompatibilità dovranno essere oggetto di monitoraggio acustico per valutare il rispetto o meno dei limiti assoluti di zona e se necessario l'attuazione dei piani di risanamento.</p>	<p>Nella relazione illustrativa (Cap.6) le situazioni di potenziale conflitto acustico sono state individuate e descritte.</p> <p>Come specificato nella medesima relazione - che rimanda al regolamento di attuazione e in particolare al punto B dell'art.8 <i>Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica</i> e art.13 <i>Contenuti del Piano di risanamento</i> - nei casi descritti si rendono necessari interventi di risanamento acustico, qualora – una volta effettuate le misurazioni fonometriche – si rilevi il superamento dei limiti acustici di zona.</p> <p>L'art. 8 aggiunge inoltre (nel caso di zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A) in termini di valori misurati) che anche nel caso in cui, allo stato attuale, non si rilevi una situazione di superamento del limite di zona assoluto e pertanto non si rendano necessari interventi di risanamento, in relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.</p> <p>Non sono state puntualmente individuate e segnalate tutte le situazioni nelle quali si hanno aree in classe V confinanti con aree rurali (classe III) senza presenza di potenziali bersagli, in quanto considerate non incompatibili.</p>
2	<p>Riguardo la determinazione delle aree destinate allo spettacolo temporaneo, si voglia considerare che tali aree possono essere indicate in cartografia e che le caratteristiche che conferiscono l'idoneità allo svolgimento di tali eventi sono principalmente riconducibile alla possibilità di svolgere gli spettacoli senza che sia necessario un numero rilevante di deroghe proprio per la configurazione delle stesse aree ovvero la distanza di queste dai ricettori.</p>	<p>Nella relazione illustrativa sono cartograficamente individuate attraverso stralci le aree idonee allo svolgimento di attività a carattere temporaneo.</p> <p>Si precisa inoltre che dette aree sono state valutate idonee allo svolgimento di manifestazioni temporanee, nei limiti e con le prescrizioni definiti dal Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione acustica. L'autorizzazione è comunque da richiedere in tutti i casi.</p>
3	<p>Si consiglia di esplicitare con maggiore chiarezza il confine temporale di cosa debba essere considerato esistente e pertanto fa riferimento alla classificazione dello stato di fatto, rispetto alle trasformazioni future, per esempio potrebbe cadere nell'esistente tutto quanto adottato/approvato</p>	<p>Come richiamato nella normativa regionale nello <i>stato di fatto</i> rientrano le parti di territorio nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico vigente si intendono sostanzialmente attuate. Si intendono come stato di fatto anche quelle parti del tessuto urbano esistente non sottoposte, dallo strumento di pianificazione vigente, ad ulteriori sostanziali trasformazioni (territoriali, urbanistiche e di destinazione d'uso), tali da incidere sull'attribuzione delle classi</p>

ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA

N.	Contributi presentati	Risposte
	<p>prima della assegnazione dell'incarico per la redazione della zonizzazione; mentre tutto quanto adottato/approvato successivamente potrà essere considerato come nuovo.</p>	<p>acustiche. Rientrano in tale categoria anche i piani particolareggiati adottati o approvati dall'Amministrazione comunale, anche se non ancora completamente realizzati.</p> <p>La Classificazione acustica è stata redatta contestualmente alla redazione di PSC e RUE, pertanto nello <i>stato di progetto</i> sono state considerate le trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici (in prevalenza si tratta degli ambiti di nuovo insediamento e ambiti di riqualificazione, ossia ambiti sottoposti a POC), oppure quelle parti del territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, anche se non ancora in attuazione al momento della redazione della Classificazione acustica.</p>
4	<p>Aree di cava Le attività di estrazione, sono assimilabili per macchinari utilizzati, per tipo di lavorazioni, per impatto acustico generato, alle attività cantieristiche. Qualora l'attività estrattiva si debba avvicinare ad un ricettore residenziale e conseguentemente non risulti possibile rispettare i limiti di legge, con particolare riferimento ai limiti di immissione differenziale, si propone di regolamentare queste situazioni a mezzo dell'applicazione della D.G.R. 45/2002. La deroga può essere richiesta e rilasciata nei soli periodi temporali in cui tutti i possibili accorgimenti tecnici e mitigativi risulterebbero vani o non tecnicamente/economicamente convenienti. Di seguito si riporta quanto già proposto per le norme tecniche di attuazione della classificazione acustica della città di Bologna.</p> <p><i>Essendo l'attività di cava assimilabile ad una attività temporanea, è possibile richiedere deroga ai limiti di rumore. Tale deroga potrà essere concessa solamente per particolari attività (es. predisposizione delle stesse opere di mitigazione, utilizzo di particolari impianti, ecc..) per un tempo ben definito e limitato, e dimostrando in modo esauriente e dettagliato che sono stati adottati tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni, attraverso:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 • l'adeguata organizzazione delle attività di cava, 2 • l'utilizzo di macchinari meno rumorosi presenti sul mercato, 	<p>Le aree di cava presenti sono inserite nel territorio rurale, lontane da centri e nuclei abitati: non si configura quindi la situazione descritta nel parere. Le aree di cava attive sono peraltro regolarmente autorizzate secondo la procedura che prevede anche la valutazione dell'impatto prodotto dalle attività.</p>

ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA

N.	Contributi presentati	Risposte
	<p><i>3 • la predisposizione di opere di mitigazione, valutando l'opportunità di realizzarle mediante la messa in opera di barriere acustiche al posto dei terrapieni (i quali necessitano di più tempo per la loro realizzazione e richiedono l'impiego di macchinari rumorosi in posizione vicina ai ricettori).</i></p> <p><i>Attraverso la redazione di un'apposita documentazione acustica, deve essere dimostrato che quanto tecnicamente possibile è stato messo in campo, specificando chiaramente le motivazioni della richiesta di deroga. Lo studio, oltre ad analizzare la situazione peggiore per la quale è richiesta deroga, dovrà essere inoltre accompagnato da una simulazione della "situazione tipo" di attività della cava, in modo da valutare quale sarà l'impatto acustico mediamente presente durante il periodo di coltivazione o sistemazione della cava.</i></p> <p><i>La richiesta di deroga dovrà, di norma, essere presentata contestualmente al Piano di coltivazione della cava.</i></p>	
5	<p>Prescrizioni per le sorgenti sonore</p> <p>Relativamente all'applicazione del criterio differenziale per gli impianti produttivi a ciclo continuo, si propone di inserire quanto di seguito riportato.</p> <p><i>"In caso di ampliamento, potenziamento o modifica dell'impianto il diritto di esenzione all'applicazione del criterio differenziale decade anche per quegli impianti esistenti alla data di emanazione del DMA 11.12.1996 e il rispetto del limite differenziale di immissione sonora deve essere dimostrato, attraverso la presentazione di Documentazione di Impatto Acustico (DOIMA), prendendo come riferimento del rumore ambientale il livello di pressione sonora stimato presso i ricettori con tutte le sorgenti in funzione e come rumore residuo il livello di pressione sonora presente presso i ricettori ad impianto completamente spento. Non saranno ritenute accettabili valutazioni finalizzate unicamente a verificare l'eventuale mutamento (positivo o negativo) del clima acustico rispetto al funzionamento dell'impianto nella condizione precedente alle modifiche in progetto."</i></p>	<p>Si provvede ad integrare il regolamento di attuazione (art.7, c.2) con quanto richiesto nel parere.</p>

ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA

N.	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
6	<p>Riguardo il Regolamento Tecnico di Attuazione, si premette che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In relazione all'art. 2 punto 4, si ritiene che la prescrizione sui requisiti acustici passivi degli edifici sia opportuno che venga inserita all'interno del RUE 2. In relazione all'art. 4 punto a) e b) e art 8 lettera A e B, dopo il 5dB(A) aggiungere " <i>in termini di valori misurati</i>". 3. In relazione alla Documentazione di previsione di impatto acustico Art 5 punto 1: dopo DGR 673/2004 si suggerisce di aggiungere la frase: " <i>e in relazione a quanto previsto dal DPR n 227 del 19/10/2011 allegato B</i>"; 4. In relazione all'art. 5 lettera B punto 14, lettera e), laddove è previsto l'obbligo di presentare la documentazione previsionale di clima acustico (D.P.C.A.) per i "nuovi interventi residenziali prossimi alle opere di cui al precedente punti a) b) c) d)" occorrerebbe definire il concetto di prossimità, per lo meno rispetto alle infrastrutture. In proposito, si suggerisce di considerare prossimi, alle strade e ferrovie esistenti e di progetto, quegli interventi ricadenti all'interno delle fasce pertinenti di cui ai D.P.R. 459/98 e 142/2004 5. In relazione all'art. 12 Regolamento per le attività temporanee, i Comuni che hanno già approvato un regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni per le attività rumorose a carattere temporaneo, dovranno verificare la coerenza con quanto disciplinato da detto articolo. 	<p>Relativamente al punto 1, il RUE contiene già quanto di competenza in materia.</p> <p>Relativamente ai punti 2 e 3 si provvede ad integrare gli elaborati con quanto indicato.</p> <p>Relativamente al punto 4: si provvede ad integrare gli elaborati con quanto indicato. Si ritiene comunque che la valutazione della "prossimità" debba essere effettuata caso per caso, in relazione all'importanza delle infrastrutture interessate.</p> <p>Relativamente al punto 5 la verifica è stata effettuata in sede di formazione del Piano di Classificazione acustica.</p>
7	<p>Si suggerisce inoltre di prevedere l'eventuale gestione della sovrapposizione di fasce di pertinenza acustica infrastrutturale di cui al decreto 142/04 qualora la sovrapposizione riguardi fasce a diversi limiti, in tal caso si consiglia di mutuare il principio di cui al DM 29/11/2000 per il quale, in caso di infrastrutture a limiti differenti ci riferisce al limite maggiore applicato all'insieme delle emissioni infrastrutturali.</p>	<p>Si provvede a modificare gli elaborati con le indicazioni richiamate</p>
8	<p>Si evidenzia che dall'esame della cartografia è emersa la presenza di UTO di dimensioni ridotte in classe II, poste in zone dove difficilmente saranno rispettati i limiti previsti per tali classi anche per la presenza di</p>	<p>Le amministrazioni comunali hanno valutato coerenti le scelte in merito alle individuazioni di aree in classe acustica II.</p>

ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA

<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
	infrastrutture viarie e zone industriali limitrofe. Si rimanda alle amministrazioni comunali di valutare l'eventualità di procedere ad una riclassificazione di tali aree anche in considerazione di eventuali trasformazioni edilizie	
9	Per quanto attiene l'allegato contenente la documentazione acustica da allegare si chiede di tenere conto delle seguenti osservazioni: Circa i contenuti previsti dalla DPCA, in considerazione della diffusione ormai generalizzata di strumenti di monitoraggio acustico ambientale, non pare eccessivo richiedere, sempre e comunque una misura continua di circa 24 ore.	Si ritiene l'osservazione accoglibile e si provvede ad integrare gli elaborati con le indicazioni richiamate.
10	Si segnala infine che la scrivente Agenzia, al fine di omogeneizzare le documentazioni che pervengono dai comuni di tutta la provincia nonché procedere alle verifiche di propria competenza, richiede che le seguenti specifiche tecniche vengano esplicitate all'interno delle documentazioni d'impatto e clima acustico: ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE FONOMETRICHE Oltre ai contenuti di cui all'allegato D al DMA 16.03.1998, unitamente alla descrizione delle procedure utilizzate nell'esecuzione della misura, il tecnico competente in acustica deve avere cura di fornire le seguenti informazioni, anche al fine di rendere replicabile la misura qualora ARPA intenda eseguire monitoraggi di verifica: 1 il sito di misura deve essere identificato in modo univoco, indirizzo con civico, vano in cui è stata eseguita la misura con breve descrizione dell'ambiente abitativo; nel caso di misure in esterno l'identificazione del sito di misura deve essere sempre accompagnata da cartografia in scala adeguata; tale cartografia è richiesta al fine di rendere esplicita la relazione tra la collocazione della sorgente sonora e quella dei siti di misura indicandone anche le distanze; 2 la documentazione fotografica del sito in cui trova evidenza la strumentazione di misura e la posizione del microfono;	Si ritiene l'osservazione accoglibile e si provvede ad integrare gli elaborati con le indicazioni richiamate

ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA

<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
	<p>3 l'elenco della strumentazione con cui è stata eseguita la misura, compresi gli accessori utilizzati, indicando la classe di precisione e la conformità alle norme. Dovrà altresì essere allegato l'estratto od il frontespizio copia del certificato di taratura della strumentazione, presso un centro SIT;</p> <p>4 la storia temporale della misura, nonché lo spettro sonoro delle immissioni campionate evidenziando le caratteristiche in base alle quali siano o meno riconosciute oggettivamente le penalizzazioni. In alternativa, esplicitare che in base alle caratteristiche della sorgente sonora non si è ritenuto procedere alla verifica delle componenti tonali ed impulsive.</p> <p>ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL MODELLO DI SIMULAZIONE</p> <p>Qualora richiesto l'utilizzo di un modello predittivo, devono essere restituite le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) denominazione commerciale e versione del software;b) specifica in merito agli algoritmi di calcolo utilizzati per la simulazione;c) dati di input utilizzati, con particolare riferimento ai livelli di potenza sonora assegnati a tutte le sorgenti sonore (lineari, puntiformi e areali) indicando se forniti dal produttore della sorgente, disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure sperimentali su impianti o apparecchiature dello stesso tipo o altro. Per le sorgenti sonore stradali o ferroviarie occorre indicare (se funzionali all'algoritmo utilizzato) i flussi di traffico e le velocità medie considerate, distinte per tipologia di mezzo;d) dati della procedura di taratura del modello predittivo, fornendo i livelli sonori puntuali simulati in corrispondenza delle postazioni di monitoraggio acustico;e) dati di output, da restituire in forma tabellare riportando i livelli sonori ante e post-operam calcolati in facciata ai ricettori ed in corrispondenza dei punti di monitoraggio acustico, eventualmente integrati da mappe e sezioni acustiche;f) i file delle simulazioni devono essere conservati per almeno 12 mesi dalla presentazione delle stesse, in quanto potranno essere richiesti dall'ARPA ai fini delle verifiche di competenza.	

AUSL - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

N.	Contributi presentati	Risposte
1	<p>“ [Non è] dato sapere se il dato [prodotto] sia stato integrato con altri elementi quali, ad esempio, la conformazione fisica dei vari siti o altri diversi elementi. In una classificazione acustica, infatti, assieme a casi (probabilmente preponderanti) di assegnazione diretta (come una scuola in classe I) possono esserci assegnazioni diverse legati a criteri come la fruibilità di una determinata porzione di territorio oppure legate al suo interesse storico, architettonico o culturale. E' anche possibile che l'assegnazione di classe acustica possa essere stata condotta (o si possa condurre) in relazione a un computo di vari indici, quali a titolo d'esempio: densità di popolazione, densità di attività commerciali, densità di attività produttive”.</p> <p>A tal proposito, dall'esame della documentazione prodotta, emerge che laddove questi elementi siano stati considerati risultano limitati alla generalità del territorio comunale, dato in se' di relativo significato (ad esempio conoscere il numero medio di abitanti per Km² di Monte San Pietro è relativamente significativo, mentre appare più utile conoscere come questa popolazione tende a concentrarsi in determinati centri e in quali porzioni degli stessi). Si fa presente che tale indicazione di dettaglio (almeno per i centri abitati più importanti) consentirebbe di comprendere anche il livello di dettaglio scelto (ossia la parcellizzazione del territorio) e il criterio di parcellizzazione stessa.</p>	<p>Il piano di classificazione acustica per i comuni dell'area bazzanese è stato redatto in stretta continuità con il Piano Strutturale Comunale, il quale articola nel RUE diversi sub-ambiti urbanistici, sulla base delle caratteristiche morfologiche e funzionali dei diversi tessuti urbani. Tale suddivisione è stata assunta dal piano di classificazione acustica come elemento essenziale per l'attribuzione delle diverse classi acustiche. Pertanto aspetti legati alla morfologia del territorio, alla diversa localizzazione degli ambiti, all'accessibilità, alla presenza o meno di attività significative quali per esempio attività produttive e commerciali, pubblici esercizi, oltre alla densità di popolazione nonché l'insieme dei servizi che connotano l'ambiente urbano sono stati oggetto di riflessioni e valutazioni nell'ambito della redazione del piano strutturale comunale. Tutti questi aspetti sono stati espressi a pag.11 della Relazione illustrativa del Piano di classificazione acustica nel quale si afferma: <i>“il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è stato principalmente riferito alle reali condizioni di fruizione del territorio, pur tenendo conto delle destinazioni del vigente PRG (stato di fatto) e di quelle del progetto di PSC/RUE (stato di progetto). In particolare, sono state considerate una importante base conoscitiva le suddivisioni dell'ambito urbano consolidato operate in sede di RUE – in approfondimento di quanto già individuato nel PSC – in quanto molto vicine per contenuti e modalità di individuazione, alle UTO definite dalla normativa. Il RUE, infatti, individua per l'ambito urbano consolidato i seguenti sub-ambiti:</i></p> <p>AUC.1: <i>Tessuti insediativi lungo la vecchia Bazzanese e altri tessuti urbani interessati dall'attraversamento di infrastrutture, per i quali si prevedono azioni di adeguamento, mitigazione ambientale e ri-progettazione dello spazio urbano,</i></p> <p>AUC.2: <i>Tessuti esterni al perimetro dei centri storici, il cui assetto storicizzato costituisce un fattore di identità urbanistica da conservare e valorizzare</i></p> <p>AUC.3: <i>Sub-ambiti consolidati con usi in prevalenza terziari</i></p> <p>AUC.4: <i>Tessuti insediativi saturi: tessuti che possono presentare, pur nel quadro di un adeguato livello di qualità urbana, parziali limiti di funzionalità urbanistica (es. viabilità angusta, carenza di spazi pubblici...) che risultano solo in parte e non sempre realisticamente superabili alla luce dello stato di</i></p>

AUSL - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

N.	Contributi presentati	Risposte
		<p>fatto e della sedimentazione degli insediamenti esistenti. Per queste ragioni sembra opportuno limitare in massimo grado interventi di densificazione edilizia, consentendo piccoli interventi di completamento in attuazione delle potenzialità insediative. Il recupero di spazi di sosta e di percorsi pedonali, nonché di spazi permeabili all'interno dei lotti, costituiscono gli obiettivi di qualità più realisticamente perseguibili all'interno di tali ambiti.</p> <p>AUC.5: Tessuti insediativi di formazione recente, a media densità I tessuti sono articolati in 3 categorie - AUC.5A, AUC.5B, AUC.5C – in relazione alle diverse caratteristiche di accessibilità, al livello della dotazione di servizi, ai caratteri ambientali e paesaggistici degli insediamenti a cui appartengono.</p> <p>AUC.6: Sub-ambiti consolidati oggetto di piani attuativi o di altri interventi unitari recenti, di norma adeguatamente dotati di spazi pubblici</p> <p>AUC.7: Tessuti insediativi a bassa densità I tessuti sono articolati in 3 categorie - AUC.7A, AUC.7B, AUC.7C – in relazione alle diverse caratteristiche di accessibilità, al livello della dotazione di servizi, ai caratteri ambientali e paesaggistici degli insediamenti a cui appartengono.</p>
2	<p>Sono state individuate, nella cartografia di zonizzazione, delle aree specifiche dei territori comunali alle quali sono state assegnate delle sigle identificative (ad esempio in tavola 1A si legge "MSP 37", "ZP 1", "CR 2", ecc.). Non si è però riscontrata una legenda che possa consentirci di comprendere a cosa corrisponde ciascuna di queste sigle (strutture sanitarie, scuole, case di cura, ecc.).</p> <p>- Si richiamano in ogni caso i principi già menzionati nel ns. precedente parere del 2014: a) tipologie come baby parking e simili è auspicabile che siano inquadrati in classe I; b) le strutture normate dalla DGR 564/00 è auspicabile siano considerate di classe I; c) le nuove residenze devono essere classificate in classe III o inferiore (come prescritto dal PTCP). Si fa presente che la documentazione prodotta (pagina 7 della Relazione Tecnica Illustrativa) non recepirebbe questi auspici.</p> <p>- Relativamente, poi, a quanto indicato a pagina 18 della Relazione Tecnica Illustrativa, cioè l'assegnazione della classe III agli ambiti per le attrezzature sportive, parrebbe utile un approfondimento tenuto conto che</p>	<p>- Nelle elaborazioni cartografiche sottoposte sono state evidenziate con una sigla e una freccia le localizzazioni delle osservazioni d'Ufficio espresse dai tre comuni interessati. A questa individuazioni corrisponde un documento in cui sono elencate le diverse osservazioni e le decisioni/risposte in merito.</p> <p>- Relativamente alla classe I, il criterio base per l'attribuzione della classe che comprende le "aree particolarmente protette" le aree destinate ad uso scolastico, quelle destinate al riposo e allo svago, (le aree a parco e le aree verdi), le aree ospedaliere, le aree che ospitano attrezzature sanitarie (per esempio case di riposo con presidio ospedaliero), è quello definito dalla normativa regionale, ossia "aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione". Come riportato a pag.17 della Relazione illustrativa, fanno eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi: queste sono classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi.</p>

AUSL - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

N.	Contributi presentati	Risposte
	<p>alcune di queste strutture possono essere ricomprese tanto nella normativa disposta dall'articolo 2 della LR 35/90 quanto nell'articolo 8 della Legge 447/95.</p>	<p>Le piccole aree verdi "di quartiere" ed il verde ai fini sportivi, eccettuate alcune situazioni, non sono stati invece considerati come zone di massima tutela (concordemente a quanto previsto dalla normativa regionale), proprio perché la quiete non rappresenta un requisito fondamentale per la fruizione. In questo caso per l'attribuzione diretta delle aree di classe I si è fatto soprattutto riferimento alla individuazioni, nel PSC e nel RUE, degli ambiti per dotazioni (COL), che risultano attuati.</p> <p>- Agli ambiti per attrezzature sportive – individuati con la sigla COL. (C).sp – è stata invece attribuita la classe acustica III, in considerazione del fatto che possono ospitare attività particolarmente rumorose (concerti, sagre, vari tipi di manifestazioni...) e che, in generale, la quiete non è il requisito fondamentale per la loro fruizione.</p>
3	<p>Si prende atto che nella Relazione Tecnica Illustrativa sono state indicate alcune situazioni di criticità. Pare tuttavia necessario evidenziare come:</p> <p>a) in alcuni casi (diversamente da quanto richiesto nel ns precedente parere del 2014) non sono indicate le scelte che s'intendono concretamente perseguire per ridurre gli inconvenienti derivanti da queste criticità;</p> <p>b) nella cartografia prodotta sono presenti situazioni di criticità acustica non menzionate nella Relazione illustrativa. Si ricorda, in proposito, che situazioni di criticità sussistono già qualora una classe I confini con una classe III oppure laddove una classe III confini con una classe V.</p> <p>Si richiama in ogni caso i principi (già menzionati nel ns. precedente parere del 2014) secondi i quali le criticità acustiche esistenti dovrebbero essere, in quanto possibile, oggetto di proposte mitigative mentre quelle nuove dovrebbero essere, in quanto possibile, evitate. Si coglie l'occasione per prendere atto che nella relazione prodotta è stata indicata una situazione di criticità acustica tra un ambito territoriale del comune di Savignano (in provincia di Modena) e un ambito dell'ex comune di Bazzano (località Magazzino). A tal proposito si ritiene che questo elemento puntuale possa essere l'occasione per dare seguito a quanto suggerito nel ns. precedente parere del 2014 laddove era scritto: " <i>sarebbe oppor-</i></p>	<p>Nel capitolo 6 della Relazione Illustrativa sono state evidenziate le potenziali situazioni di criticità acustica presenti nei territori comunali, generate dal contatto di zone che differiscono per più di cinque decibel.</p> <p>a) Il Regolamento di attuazione disciplina i casi in cui si rendono necessari interventi di risanamento acustico, finalizzati al miglioramento del clima acustico. In particolare all'art.4 sono descritte dettagliatamente le procedure da avviare nel caso in cui si rilevino nel territorio comunale "situazioni di incompatibilità acustica". Nel caso in cui venga dimostrato, mediante una campagna di rilevamento della situazione reale, il superamento dei limiti di zona si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento, <i>costituito da un complesso integrato di strategie di intervento e di strumenti tecnici e procedurali di intervento e di strumenti tecnici e procedurali finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione conseguenti ai livelli di qualità fissati con la classificazione acustica.</i></p> <p>Per le situazioni esposte nel cap. 6 della Relazione Illustrativa, qualora si rilevi l'effettivo superamento dei limiti di zona si provvederà alla redazione del piano di risanamento acustico.</p> <p>b) Uno degli obiettivi del piano di classificazione acustica dovrebbe essere quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente "sensibili" e di tutelare la salute delle persone. Nel piano di classificazione acustica dell'area bazzanese sono presenti casi in cui zone in classe V risultano adiacenti a</p>

AUSL - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

N.	Contributi presentati	Risposte
	<p><i>tuno che cartografia e Relazione Illustrativa considerassero anche la relazione con le aree finitime dei Comuni contermini ... Potrebbero emergere in tal modo situazioni in cui la classificazione acustica di uno dei Comuni dell'Area Bazzanese può essere critica rispetto alla classificazione acustica (o alle previsioni urbanistiche) del diverso Comune, e viceversa."</i></p>	<p>zone in classe III, sostanzialmente perché gli ambiti produttivi – molti dei quali in classe V - non sono localizzati in territorio urbano ma in territorio rurale a cui corrisponde la classe acustica III che copre la gran parte del territorio dei comuni interessati. Di fatto eventuali emissioni rumorose provenienti dalla classe V alla classe III non andrebbero a compromettere la salute delle persone. Pertanto non si è ritenuto di segnalare queste situazioni nella Relazione. Lo stesso concetto è stato applicato nei casi in cui ambiti in classe I - generalmente ambiti per dotazioni - risultano adiacenti a zone in classe acustica III. In questo secondo caso la classe III è riferita sia al territorio rurale, sia agli ambiti urbani consolidati (considerato che le dotazioni territoriali generalmente sono localizzate in ambito urbano) che presentano un alto livello di urbanizzazione, determinata per es. dalla concentrazioni di persone, servizi, pubblici esercizi etc.</p> <p>- Come già ribadito, compito della classificazione acustica è anche quello di evidenziare – per lo stato di fatto - zone di potenziale criticità acustica (proprio come riportato nel cap. 6 della Relazione Illustrativa). Per lo stato di progetto la situazione è più delicata in quanto il PSC – piano non conformativo del diritto di proprietà – non identifica ambiti nei quali sicuramente si determinerà un processo di trasformazione, ma individua ambiti idonei al processo di trasformazione. La definizione vera e proprio del processo del trasformazione urbanistica, nonché la definizione dello schema di assetto dell'ambito stesso, indicando puntualmente le aree in cui verranno effettivamente realizzati i diversi interventi, spetta al Piano Operativo Comunale. Al PSC spetta il compito di dire se quell'ambito è più o meno idoneo alla trasformazione indicando di massima quali potrebbero essere gli usi e le funzioni ammissibili. Partendo da questi presupposti, il piano di classificazione acustica è stato redatto cercando di salvaguardare la salute degli insediandi, anche attribuendo all'ambito una classe acustica molto cautelativa, eventualmente da rivedere dopo la definizione del POC.</p> <p>- la potenziale criticità acustica evidenziata tra il comune di Savignano e il comune di Valsamoggia – località Magazzino è stata messa in luce anche a seguito della vostra segnalazione.</p>

AUSL - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

N.	Contributi presentati	Risposte
4	<p>L'elenco delle aree da utilizzare in modo preferenziale per lo svolgimento di attività temporanee debba essere riportato anche nel Regolamento di attuazione (nonché in apposita cartografia), inoltre: 1) manca l'indicazione di queste aree per il Comune di Zola Predosa; 2) non risulta nella documentazione prodotta indicazione di criteri che tendano a escludere, tra le aree dove possono svolgersi attività temporanee, quelle più prossime a ospedali, case di cura e di riposo, residenze, ecc. In ogni caso poiché le attività temporanee (manifestazioni, spettacoli, ecc.) possono essere soggette a deroga, si ritiene che la loro individuazione dovrebbe essere riconducibile alla possibilità di svolgere spettacoli senza che sia necessario un numero rilevante di deroghe proprio per la configurazione delle stesse aree ossia per la distanza di queste dai ricettori sensibili.</p>	<p>- Si provvederà a riportare nella Relazione Illustrativa l'individuazione cartografica delle aree per lo svolgimento di attività temporanee, anche per il comune di Zola Predosa.</p> <p>- al fine di non determinare dei dubbi interpretativi sull'idoneità delle aree per manifestazioni temporanee, si riporta nei documenti la frase: <i>le manifestazioni e attività di carattere temporaneo dovranno comunque essere localizzate – nei casi in cui l'indicazione dell'area non sia particolarmente dettagliata – ad una distanza tale da non recare “danni” ai ricettori sensibili.</i></p> <p>Le aree per lo svolgimento di attività temporanee sono state valutate idonee allo svolgimento di manifestazioni temporanee, nei limiti e con le prescrizioni definiti dal Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione acustica (art. 12). L'autorizzazione è comunque da richiedere in tutti i casi.</p> <p>L'eventuale svolgimento di manifestazioni temporanee in altre aree è soggetto alla verifica di compatibilità acustica di cui all'art. 12 del Regolamento.</p>
5	<p>Nel paragrafo “prescrizioni specifiche” della Relazione Illustrativa sarebbe opportuno indicare puntualmente le prescrizioni adottate negli strumenti urbanistici attuativi. Si fa presente, inoltre, che nel caso del comparto ex D2.12 (pagina 23 della Relazione) non sono stati riscontrati i riferimenti all'Accordo di Programma.</p>	<p>Si accoglie l'osservazione e si riportano nel paragrafo “prescrizioni specifiche” della Relazione Illustrativa, le prescrizioni adottate negli strumenti urbanistici attuativi, oltre ai riferimenti all'Accordo di Programma per l'ex comparto ex D2.12</p>